

TI_GERICHTE 38.2024.59 vom 31. März 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-03-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2024.59

FR: TI_GERICHTE 38.2024.59 du 31 mars 2025

IT: TI_GERICHTE 38.2024.59 del 31 marzo 2025

Erwägungen

E. 11

Gli accordi tra le parti prevedevano che il pagamento del salario doveva avvenire entro il giorno 5 del mese successivo. Al 05.02.2024 l'opponente avrebbe quindi dovuto ricevere il primo stipendio. Non ricevendolo, la signora RI 2 si è immediatamente mossa nei confronti del datore di lavoro, contattandolo subito e più volte telefonicamente per sollecitare il pagamento. Nonostante le rassicurazioni orali, già il 10.02.2024, appena cinque giorni dopo la scadenza, inviava un'e-mail formale di sollecito al datore di lavoro (doc. 3: e-mail del 10.02.2024). Dalla stessa risulta anche inequivocabilmente che aveva già sollecitato più volte telefonicamente nei giorni precedenti e che era stata rassicurata dal signor _____ sul versamento: "buongiorno _____, ti scrivo per dirti che ho atteso la classica data del 5 del mese per ricevere il mio salario come accordato sul contratto. Dopo averti chiamato più volte e anche se tu mi hai rassicurato sul versamento ti chiedo di pagare il mese di gennaio al più presto possibile " (doc.3: e-mail del 10.02.2024). Dopo nove giorni, in data 19.02.2024, sollecitava ancora via e-mail: "Buonasera _____, ti scrivo ancora a riguardo dello stipendio che non è mai arrivato sul mio conto come previsto. Siamo quasi a fine mese e non ho ricevuto nulla. Per favore rispondimi su una data certa " (doc. 4: e-mail del 19.02.2024). Dopo ulteriori 9 giorni, in data 28.02.2024, sollecita con lettera scritta il pagamento dello stipendio di gennaio (doc. 5: lettera del 28.02.2024). Nel contempo telefonicamente durante l'intero periodo, l'opponente sollecita regolarmente telefonicamente il pagamento del salario, ottenendo rassicurazioni dal signor _____. In data 13.03.2024, dopo non avere ricevuto nemmeno il secondo mese di stipendio, la signora RI 2 scrive una e-mail al signor _____ dai toni inequivocabili, mettendo in chiaro che nonostante le rassicurazioni verbali sul pagamento non può accettare la situazione, preannunciando di intraprendere passi legali qualora non fosse pervenuto a breve il dovuto: " _____, sono veramente arrabbiata, non ho ricevuto né gennaio e neanche febbraio, ora siamo a metà di marzo e anche se mi dai le tue certezze non posso accettare di continuare così ad attendere. Mi consulterò con un legale per vedere quali passi intraprendere, scusami ma purtroppo devo fare i miei interessi e lo stipendio è importante. Per favore fammi sapere quando mi versi il dovuto " (doc. 6: e-mail del 13.03.2024). Di nuovo con lettera del 29.03.2024 la signora RI 2 sollecita formalmente il pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio, minacciando di contattare i sindacati (doc. 7: lettera del 29.03.2024). In data 08.04.2024, constatando che gli stipendi non versati erano ormai tre, i toni dell'opponente si fanno perentori, chiedendo un incontro entro il 13.04.2024 nell'ottica - in caso di mancato pagamento - di rescindere il contratto e minacciando l'avvio della procedura esecutiva al più tardi il 15.04.2024: " _____, purtroppo non ho ricevuto tue notizie neanche dopo la mia lettera del 29 marzo e sono delusa del tuo comportamento considerando che ho sempre lavorato ed eseguito ogni tuo ordine. Ti chiedo di incontrarsi entro la fine della settimana, 13 aprile, per decidere se risolvere il contratto. In caso

contrario lunedì 15 mi recherò all'ufficio esecuzione per presentare richiesta di precetto esecutivo per tutti i mesi che non ho ricevuto nulla " (doc. 8: e-mail del 08.04.2024). La signora RI 2 non si aspettava però, visto che dal signor _____ erano arrivate sempre assicurazioni, che il giorno seguente a questa e-mail veniva decretato il fallimento della _____. Alla signora RI 1, dopo avere espresso al signor _____ la sua enorme delusione, non restava altro che insinuare i suoi crediti salariali nella procedura di fallimento della società datrice di lavoro, conformemente ai suoi doveri (doc. 9: lettera 22.05.2024). Durante l'intero periodo, oltre che con le lettere e le e-mail summenzionate, l'opponente sollecita il pagamento del salario più volte telefonicamente nonché tramite messaggio whatsapp (doc. 10: messaggi whatsapp 12.2.2024, 16.2.2024, 4.3.2024). (...)

E. 12

Posto quanto appena esposto, si ritiene che non possa in alcun modo imputare all'opponente di non avere compiuto sufficienti passi per il recupero dei suoi crediti salariali. La signora RI 2 non è certamente rimasta inattiva. I documenti allegati (doc. da 3 a 9) dimostrano senza dubbio che ella ha immediatamente sollecitato il pagamento del salario, non solo telefonicamente ma già con un'e-mail formale appena 5 giorni dopo la scadenza del primo stipendio. Il periodo di mora nel pagamento da parte del datore di lavoro fino alla dichiarazione di fallimento è di soli due mesi (dal 05.02.2024 al 09.04.2024). Durante questo periodo ella si è fin da subito mossa nei confronti del signor _____ facendo valere in modo chiaro la sua pretesa. Come risulta dalla lettera 08.04.2024 (doc. 8), il 15.04.2024 - due mesi dopo il mancato pagamento del primo stipendio - ella avrebbe avviato la procedura esecutiva. Non ha fatto in tempo, stante il fallimento dichiarato il 09.04.2024. Dichiarato il fallimento della società, ella ha intrapreso i necessari passi legali a salvaguardia delle sue pretese, insinuando il credito nel fallimento entro i termini imposti dalla legge. Considerato che il rapporto di lavoro era ancora in essere - e che in tal periodo la giurisprudenza richiede condizioni meno severe in punto all'obbligo di riduzione del danno che incombe all'assicurato - si ritiene che con i passi compiuti la signora RI 2 abbia fatto valere in modo univoco e riconoscibile la sua pretesa nei confronti del datore di lavoro. Senza dubbio si ritiene che gli stessi siano del tutto sufficienti per affermare che ella abbia ossequiato all'obbligo di riduzione del danno (...)" (cfr. doc. 52-58). In allegato alla propria opposizione, oltre a quanto già si trovava a quel momento agli atti, la ri - ed indicante " buongiorno _____, ti scrivo per dirti che ho atteso la classica data del 5 del mese per ricevere il mio salario come accordato sul contratto. Dopo averti chiamato più volte e anche se tu mi ha [recte: hai] assicurato sul versamento ti chiedo di pagare il mese di gennaio il più presto possibile. Grazie " (cfr. doc. 63 - ed indicante " Buonasera _____, ti scrivo ancora a riguardo dello stipendio che non è mai arrivato sul mio conto come previsto. Siamo quasi a fine mese e non ho ricevuto nulla. Per favore rispondimi su una data certa ." (cfr. doc. 63 - ed indicante " Buonasera _____, ti scrivo ancora a riguardo dello stipendio che non è mai arrivato sul mio conto come previsto. Siamo quasi a fine mese e non ho ricevuto nulla. Per favore rispondimi su una data certa. " (cfr. doc. - ed indicante " _____, sono veramente arrabbiata, non ho ricevuto né gennaio e neanche febbraio, ora siamo a metà di marzo e anche se mi dai le tue certezze non posso accettare di continuare così ad attendere. Mi consulterò con un legale per vedere quali passi intraprendere, scusami ma purtroppo devo fare i miei interessi e lo stipendio è importante. Per favore fammi sapere quando mi versi il dovuto " (cfr. doc. - ed indicante " _____, purtroppo non ho ricevuto tue notizie neanche dopo la mia lettera del 29 marzo 2024 e sono delusa del tuo comportamento considerando che ho sempre lavorato ed

eseguito ogni tuo ordine. Ti chiedo di incontrarsi entro la fine della settimana, 13 aprile, per decidere se risolvere il contratto. In caso contrario lunedì 15 mi recherò all'ufficio di esecuzione per presentare richiesta di precetto esecutivo per tutti i mesi che non ho ricevuto nulla" (cfr. doc. 68, inc. TCA 38.2025.2); - uno screenshot di una conversazione whatsapp datata " Mon, Feb 12 " con " _____", i cui i messaggi sono integralmente stati oscurati, eccezion fatta per i seguenti due inviati, si suppone, dalla ricorrente che ha prodotto la copia della schermata " va bene", "aspetto lo stipendio " (cfr. doc. 70, inc. TCA 35.2025.2); - uno screenshot di una conversazione whatsapp datata " Fri, Feb 16 " con " _____", i cui i messaggi sono integralmente stati oscurati, eccezion fatta per il seguente inviato, si suppone, dalla ricorrente che ha prodotto la copia della schermata " Ma i due stipendi?" (cfr. doc. 71, inc. TCA 35.2025.2); - uno screenshot di una conversazione whatsapp datata "Mon, Mar 4" con " _____", i cui i messaggi sono integralmente stati oscurati, eccezion fatta per i seguenti due inviati, si suppone, dalla ricorrente che ha prodotto la copia della schermata " chiamami pf" e "ma i miei cazzo di soldi? " (cfr. doc. 72, inc. TCA 35.2025.2). In data 17 settembre 2024, la Cassa ha sottoposto all'allora patrocinatrice della ricorrente i seguenti quesiti: " (...) a) Lei ha indicato come la sua cliente, preso atto del mancato pagamento entro il 5 febbraio 2024 (come da contrattualmente convenuto), abbia immediatamente sollecitato il versamento del salario sia telefonicamente sia con mail del 10 febbraio 2024, ricevendo da parte del Signor _____ rassicurazioni. In data 19 febbraio 2024, tramite mail, ha proceduto ad un nuovo sollecito e tramite scritto del 28 febbraio 2024 ad un ulteriore sollecito. Per quale motivo, preso atto del mancato versamento del salario di gennaio 2024 e del fatto che il Signor _____ non avesse dato evasione sia ai solleciti telefonici sia scritti (due mail ed un sollecito tramite lettera), la sua cliente non è intervenuta in modo più incisivo? b) La sua cliente ha nuovamente proceduto ad un sollecito di pagamento in data 13 marzo 2024, preannunciando di intraprendere passi legali qualora non fosse pervenuto il pagamento delle due mensilità. Malgrado aver preannunciato di intraprendere le vie legali, la sua cliente ha nuovamente scritto il 29 marzo 2024 un ulteriore sollecito e successivamente una mail il giorno 8 aprile 2024. Per quale motivo, preso atto come tutti i solleciti sia telefonici sia scritti di febbraio 2024 fossero rimasti inevasi, così come lo scritto del 13 marzo 2024, non ha intrapreso le vie legali o esecutive? c) Ha ulteriori osservazioni?" (cfr. doc. 50-51, inc. TCA 38.2025.2). Questo il riscontro fornito da _____ per conto di RI 2 il 24 settembre 2024: " (...) a. Come indicato e dimostrato nello scritto d'opposizione, la signora RI 2 veniva rassicurata telefonicamente dal signor _____ circa il pagamento dello stipendio. Egli da fine gennaio/inizio febbraio 2024 a fine marzo 2024 era coinvolto in una procedura in Italia, poi chiusa a suo favore, e durante questo periodo, in cui era spesso assente, continuava a fornire rassicurazioni sul fatto che a breve questa situazione si sarebbe risolta (e così è stato) così come che il salario sarebbe stato pagato al più presto. La signora RI 2, pur continuando a sollecitare sia in forma scritta che verbale il pagamento del salario, aveva fatto affidamento alle rassicurazioni regolarmente fornite. Dopo due mesi dal primo mancato pagamento dello stipendio, constatato che a queste rassicurazioni non era stato fino a quel momento tenuto fede, ella avrebbe intrapreso le vie esecutive (lettera 08.04.2024). Non ha fatto in tempo, stante il fallimento della società dichiarato il 09.04.2024, giunto per lei in modo del tutto inaspettato. b. Analogamente a quanto sopra menzionato, stante le continue rassicurazioni del signor _____, ella sperava che il pagamento sarebbe giunto a breve. Il 13.03.2024 ha scritto che si sarebbe consultata con un legale, così da mettere ulteriore pressione. Era sua intenzione contattare già all'epoca questa protezione

giuridica ma visto che il datore di lavoro continuava a tranquillizzarla, ha atteso ancora qualche settimana. Come risulta dalla lettera 08.04.2024 (doc. 8), il 15.04.2024 - due mesi dopo il mancato pagamento del primo stipendio - ella avrebbe avviato la procedura esecutiva. Questo comportamento è del tutto comprensibile e giustificabile, posto che il rapporto di lavoro era ancora in essere, che giungevano continue rassicurazioni circa il pagamento dello stipendio, nonché che stiamo parlando di un periodo di due mesi e non di sei o sette mesi” (cfr. doc. 26-27, inc. TCA 38.2025.2). Con decisione su opposizione del 10 dicembre 2024, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.) confermato il proprio precedente provvedimento anche per quanto concerne la domanda di indennità per insolvenza presentata da RI 2. 2.5. C hiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato dell’amministrazione, che ha negato ai ricorrenti il diritto alle indennità per insolvenza, debba essere tutelato. Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005). L’assicurato, dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.3.). La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3). Inoltre è utile ricordare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita. L’obbligo di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.3.). Nella presente fattispecie, giova, innanzitutto, porre in evidenza che, assunti a decorrere dal 2 gennaio 2024 alle dipendenze della _____, né RI 1, né RI 2 si sono mai visti accreditare alcunché dalla datrice di lavoro per le prestazioni lavorative che pretendono di avere svolto per oltre tre mesi. E ciò nemmeno nella forma di acconti (rammentato che, in ogni caso, l’eventuale corresponsione di acconti non giustifica l’inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento dell’importo di salario scoperto; cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3., citata al consid. 2.3.). Allorquando, poi, l’11 ed il 14 dicembre 2023 il ricorrente e la madre hanno sottoscritto i rispettivi contratti di lavoro con la _____, _____, sorella e figlia degli interessati, aveva terminato, anticipatamente rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro, il proprio rapporto lavorativo con la medesima datrice di lavoro. E laddove entrambi i ricorrenti pretendono, sostanzialmente, che _____ non avrebbe

riscontrato problemi nell'incasso dei salari che le sarebbero spettati per i mesi di novembre e dicembre 2023 (" vero non è che fossimo a conoscenza del mancato pagamento del salario di mia sorella _____, come scrive la Cassa, proprio perché non c'è stato nessun mancato pagamento per mia sorella _____ al 11.12.2023 ", supra consid. 1.2.; " Non è vero che c'è stato un mancato pagamento dal mese di novembre come indica la Cassa nella sua decisione. Tutti i pagamenti dei salari di mia figlia _____ sono stati pagati. Quando mia figlia _____, al 15 dicembre 2023, si accorgeva della differenza salariale con il guadagno intermedio ricevuto dalla Cassa _____, dirigeva le sue richieste di spiegazioni proprio a _____ e non al signor _____, che ha sempre ritenuto persona onesta e responsabile .", cfr. supra consid. 1.2.) , il TCA si limita a rilevare che proprio per quei due mesi quest'ultima ha poi chiesto l'erogazione delle indennità di insolvenza (cfr. inc. TCA 38.2024.58). Circostanza, questa, di cui con ogni verosimiglianza i qui ricorrenti, membri della medesima economia domestica di _____, erano a conoscenza. Laddove, poi, RI 2 nella propria opposizione ha preteso che non conosceva, se non di vista, _____ sino ai " mesi di novembre e dicembre 2023 ", questa Corte rammenta che la stessa ricorrente è legata al medesimo soggetto anche per quanto attiene l'attività di _____, da ben prima di novembre e dicembre 2023. È infatti la ricorrente ad aver indicato: - che " ero amministratrice unica della _____ fino al 26 gennaio 2023 ", - che " l'indirizzo di _____ è una locazione in affitto di proprietà di un'altra persona, per la quale si paga una pigione mensile "; - che " fino a gennaio 2023 la mensilità è stata pagata da _____, dopo questa data è stata pagata dal signor _____ "; - che " il signor _____ ha ripreso il contratto di locazione della _____ " (cfr. supra consid. 1.2.). Considerato, poi, che anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebreuz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.), il) emerge, poi, che il numero di contatto della società è quello che RI 2 ha indicato come il proprio nella domanda d'indennità per insolvenza in atti (cfr. doc. 79, inc. TCA 38.2025.2). E questa Corte aggiunge che sul portale booking.com (nella versione consultabile il 13 marzo 2025), risulta locabile l'appartamento denominato " _____ ", sito in " _____ ", avente quale " host " (ospitante) "RI 2". Del resto, dal portale airbnb.com (nella versione consultabile il 13 marzo 2025), risulta, poi, che il medesimo appartamento presente sulle foto di booking.com è gestito dall'ospitante "RI 2" da 9 anni Ma vi è di più. Sciolta la _____ l'8 aprile 2024 con effetto dal giorno seguente, tempo una settimana e _____ diventava membro dell'Associazione avente sede al medesimo indirizzo in cui risiedono i ricorrenti. E dal profilo Facebook "RI 2" risulta che quest'ultima, madre dell'utente "RI 2" e tra gli " amici " dell'utente " _____ " da anni, è " docente online presso _____ ". Ne consegue, che i rapporti lavorativi/commerciali tra la ricorrente e l'AU della sua ex datrice di lavoro, non solo sussistevano da ben prima ch'ella sottoscrivesse il proprio contratto di lavoro con la _____ per quanto concerne l'attività della _____, ma anche che dopo il fallimento della SA. A titolo abbondanziale, laddove i secondi nomi dei tre figli della ricorrente, componenti della sua economia domestica, sono, rispettivamente, _____, _____ e RI 1 (_____);

cfr. estratto relativo all'insorgente del sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe del Cantone Ticino), questa Corte rileva che la ricorrente risulta essere "title MGR" (ed il ricorrente "title manager") di una società, la _____, attiva dal 2022 negli Stati Uniti (cfr. _____ nella sua versione consultabile il 13 marzo 2025). _____, quindi, per i ricorrenti non era uno sconosciuto, o quasi, sino a poco prima che i due sottoscrivessero i contratti di lavoro con la società di cui questi risulta amministratore unico; era un soggetto con cui quantomeno RI 2 aveva già dei rapporti commerciali/lavorativi tramite la _____, proseguiti anche successivamente al fallimento della SA, (oltre che con la Sagl per la quale a tutt'oggi il numero di telefono della ricorrente è quello di contatto della società) allorquando _____ è diventato membro dell'associazione ove la ricorrente è attiva quale docente online. In concreto, i ricorrenti fanno valere di avere avanzato pretese salariali nei confronti della _____, come segue: - RI 1: o con scritti del 29 febbraio e del 22 marzo 2024; o con mail dell'8 e del 14 febbraio, del 12 e 14 marzo e dell'8 aprile 2024 - RI 2: o con scritti del 28 febbraio e 29 marzo 2024; o con mail del 10 e del 19 febbraio, del 13 marzo e dell'8 aprile 2024; o via whatsapp il 12 e 16 febbraio nonché il 4 marzo 2024. In primo luogo, e sebbene questo non sia comunque determinante ai fini della presente vertenza, il TCA rileva che dai contratti di lavoro in atti, sottoscritti, rispettivamente, l'11 ed il

E. 14

dicembre 2023 non risulta, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti facendo valere di essersi mossi immediatamente nei confronti della datrice di lavoro inampiante (" Il salario per il mese di gennaio è scaduto il 5 febbraio ", cfr. supra consid. 1.2.; " Gli accordi tra le parti prevedevano che il pagamento del salario doveva avvenire entro il giorno 5 del mese successivo ", " buongiorno _____, ti scrivo per dirti che ho atteso la classica data del 5 del mese per ricevere il mio salario ", " La signora RI 1 non è certamente rimasta inattiva. I documenti allegati (doc. da 3 a 9) dimostrano senza dubbio che ella ha immediatamente sollecitato il pagamento del salario, non solo telefonicamente ma già con un'e-mail formale appena 5 giorni dopo la scadenza del primo stipendio ", cfr. supra consid. 2.3.) quando lo stipendio doveva essere pagato ai dipendenti e quindi nemmeno che ciò dovesse avvenire entro il 5 del mese successivo. Ne consegue, prevedendo il contratto di lavoro in atti che " per tutto ciò che non viene contemplato nel presente (...) fanno stato le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero " trova in concreto applicazione l'art. 323 cpv. 1 CO, ai sensi del quale "(...) il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese ". Gli scritti dei due ricorrenti sarebbero stati trasmessi per posta semplice e non vi è quindi alcuna comprova del loro effettivo invio. Analogamente dicasi per le mail. Ora, se è vero che le normative vigenti non le imponevano l'invio raccomandato di quanto i due fanno valere di avere trasmesso alla SA, è altrettanto vero che, per costante dottrina e giurisprudenza, l'onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto concerne gli invii da parte dell'autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata alla pubblicazione). Pertanto, se l'interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L'affiliation à l'assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne gli invii da parte dell'autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata alla pubblicazione). Anche per le mail asseritamente trasmesse all'AU della _____ non vi è alcun tipo di conferma di ricezione/invio, laddove all'invio di una mail il mittente può chiedere di ricevere conferma tanto della

ricezione da parte del destinatario, quanto della lettura da parte del medesimo di quanto inviato. Conoscenze, queste, che difficilmente possono sfuggire ad un aiuto contabile o ad una segretaria di direzione. Determinante, in concreto, risulta quindi essere il fatto che i pretesi sforzi profusi dai ricorrenti per ottenere quanto pretendono fosse loro dovuto dalla SA per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e parte di aprile 2024, non risultano comprovati. Nel caso di specie, poi, il TCA rileva che tale conclusione si giustifica tanto più se si considera che nessuno di quegli scritti, via posta semplice o mail, ha mai ottenuto riscontro da parte della società cui erano destinati. In aggiunta, e contrariamente a quanto pretende la ricorrente in sede ricorsuale, laddove fa valere che “ E comunque il datore di lavoro ne ha confermato la ricezione delle lettere, delle email e dei messaggi whatsapp ” (cfr. supra consid. 1.2.) ed a quanto sostiene anche il ricorrente (“ Se non avessi ricevuto riconferme continue alle mie comunicazioni ed email non avrei proseguito con il rapporto di lavoro ”; cfr. supra consid. 1.5.) , non risulta che _____ abbia mai confermato la ricezione degli scritti e delle mail dei due. Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STF 8C_480/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1.; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio " in dubio pro reo " l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403). Il TFA ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001, pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili. Tutto ben considerato, questo Tribunale non può quindi ritenere provato che i ricorrenti abbiano effettivamente trasmesso quegli scritti e quelle mail all'ex datrice di lavoro. A ben vedere, nemmeno le schermate delle conversazioni Whatsapp prodotte dalla ricorrente sono di ausilio alla sua tesi, posto che dalle stesse emerge sì che la medesima chiedeva il versamento di “ stipendio ” e “ soldi ” a _____, ma che nulla permette di concludere che tali compensi fossero poi effettivamente dovuti per l'attività dalla medesima asseritamente svolta in seno a _____ e non, invece, per quella per conto della _____. Ed in ogni caso, anche a voler considerare che tali messaggi whatsapp fossero da ricondurre all'attività prestata per _____, a fronte del fatto che per oltre tre mesi di lavoro i ricorrenti non si sono visti versare alcunché dalla datrice di lavoro e che nessun altro sforzo per ottenere i vantati crediti salariali risulta comprovato, non ne soccorrerebbero certamente la posizione tre messaggi whatsapp inviati, peraltro dalla sola RI 2, all'AU della SA. Tali comunicazioni non sarebbero, infatti, da considerarsi sufficienti per ritenere che i medesimi hanno fatto, a rapporto di lavoro in corso, tutto quanto in loro potere per diminuire danno. Per quanto concerne le rassicurazioni verbali che gli assicurati sostengono di aver ricevuto da parte del

datore di lavoro, va poi evidenziato che le stesse, oltre a rimanere mere allegazioni di parte, non esimerebbero comunque i dipendenti dall'esigere in modo determinato, tempestivo e adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non è quindi sufficiente al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.). In tal senso, poi, il richiamo alla STF C 163/06 del 19 ottobre 2006, laddove in sede di opposizione i ricorrenti facevano valere che "protetto è stato anche un assicurato che dopo la fine del rapporto di lavoro non ha intrapreso nulla di documentabile per circa 4 mesi e mezzo, facendo però valere di essere intervenuto diverse volte telefonicamente (TFA C 163/06 del 19.10.2006)" (cfr. supra consid. 2.3.), questa Corte rileva che il caso di quell'assicurato non è assimilabile al presente già unicamente in ragione del fatto che dopo un sollecito scritto al datore di lavoro senza esito, quel dipendente si era licenziato con effetto immediato. Il tutto rammentato, peraltro e per quanto concerne la situazione finanziaria della _____, che oltre a conoscerne da tempo l'AU della datrice di lavoro ed a collaborare con il medesimo in altre attività, oltre a sapere che in esito al rapporto di lavoro disdetto anticipatamente il 6 dicembre 2023 _____ vantava ancora delle pretese salariali per i mesi di novembre e dicembre 2023 (quindi sin da prima che loro fossero a loro volta assunti dalla medesima società nei confronti della stessa), i qui ricorrenti, non vedendosi riconoscere alcun compenso per l'attività asseritamente svolta sin dal principio del rapporto lavorativo, avrebbero dovuto nutrire ben più che seri dubbi sulla capacità finanziaria della stessa, a maggior ragione considerato che erano stati assunti uno, come aiuto contabile, e l'altra come segretaria di direzione. Alla luce di tutto quanto precede, il TCA non può che concludere che gli assicurati abbiano commesso una negligenza grave in relazione all'obbligo di ridurre il danno previsto dall'art. 55 cpv. 1 LADI, non rivendicando il versamento del salario in maniera incisiva durante il rapporto di lavoro. Le decisioni su opposizione del 10 dicembre 2024 devono, pertanto, essere confermate. 2.6. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell'11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al

riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.